



*Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo*

*di Forlì - Cesena*

*Area Ordine e Sicurezza Pubblica*

*Ufficio Antimafia*

Pagina 1 / 2

## WHITE LIST PROVINCIALI

n. 629/2018/F.172/AM – Proc. 1311/2018/W

**IDROTERMICA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA**  
**info@pec.idrotermicacoop.it**

### VISTA

l'istanza di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al D.P.C.M. 18 aprile 2013, presentata da IDROTERMICA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in FORLÌ (FC), VIA BARTOLOMEO VANZETTI, 1 -P.IVA 00336810403 - ricevuta in data 17/07/2018;

### RILEVATO

che la richiesta in argomento riguarda l'attività di:

**VI: Fornitura di ferro lavorato**

### CONSIDERATO

che, sulla base degli accertamenti all'uopo esperiti nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 67, 84 comma 4 e 91 D.Lgs. 159/2011, non sono emersi né elementi relativi ad una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, né circostanze tali da suffragare ipotesi di eventuali tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società in argomento;

### RITENUTO

pertanto di dover procedere all'iscrizione della società innanzi richiamata nell'elenco delle cd White List della provincia di Forlì-Cesena;

### VISTO

il D.Lgs nr. 159/2011 e ss.mm.;

### VISTA

la L. nr. 241/90 e ss.mm.;



*Area Ordine e Sicurezza Pubblica*

*Ufficio Antimafia*

Pagina 2/2

## DECRETA

La società **IDROTERMICA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA** - partita iva **00336810403** - con sede legale in **FORLI' (FC)** è iscritta negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, relativamente ai settori richiesti ed in premessa specificati.

L'iscrizione nella White List provinciale, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, c. 3 del D.P.C.M. 18/04/2013, è valida per la durata di un anno dalla data di adozione e pubblicazione del presente provvedimento. La stessa azienda peraltro verrà altresì cancellata laddove non pervenga idonea istanza di rinnovo entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza ai sensi dell'articolo suddetto.

È fatto obbligo, in ogni caso, di segnalare, entro 30 (trenta) giorni eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa ovvero nell'incarico di direttore tecnico, se previsto. L'impresa, organizzata in forma di società di capitali quotate in mercati regolamentati, dovrà comunicare, oltre alle modifiche di cui sopra, anche le partecipazioni rilevanti indicate all'art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine di trenta giorni previsto per la comunicazione di quanto sopra, decorre dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche. La mancata comunicazione delle suddette variazioni, comporta l'immediata cancellazione dagli elenchi ed, in tal caso, potrebbe altresì configurarsi la violazione dell'art. 86, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, cui consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 60.000.

Qualora dalle verifiche attivate in seguito alle intervenute variazioni, siano riscontrate situazioni di controindicazione ai fini antimafia, si procederà alla relativa cancellazione della società dagli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Ai sensi dell'art. 1, comma 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. white list), tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

IL VICEPREFETTO

(Sirico)

### RICORRIBILITÀ

Avverso il presente provvedimento è ammesso, alternativamente:

- ricorso gerarchico in bollo al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 30 giorni dalla data di notifica;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi degli artt. 40 e ss. del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Franco Zimmiti Tel 0543/719451